



COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Provincia di Verona

Viale F.lli Lavanda, 3 - Cap. 37010

☎ 0456205888 - fax 0456205800

P.IVA 00661030239

www.comune.torridelbenaco.vr.it

comune@torridelbenaco.vr.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 58 del 30/12/2020

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Dicembre con convocazione alle ore 07:30, nella Sala delle Adunanze dell'Auditorium San Giovanni, in sessione ordinaria, seduta pubblica previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Nicotra Stefano. Sono presenti all'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno specificato in oggetto i seguenti Consiglieri:

	Nome				Nome		
1	NICOTRA STEFANO	Presente		7	CONSOLINI TOBIA	Presente	
2	SALAORNI MARCO	Presente		8	PACE STEFANO	Presente	
3	ANDREOLI PASQUA	Presente		9	GIRAMONTI UGO	Presente	
4	CELON CHIARA	Presente		10	FILIPPINI SOFIA	Presente	
5	GIACOMETTI MARCO	Presente		11	CONSOLINI GIORGIO	Presente	
6	CAVALLARI STEFANO VALENTINO	Presente					

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Giorgio Consolaro.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021

Il Sindaco introduce il provvedimento di cui al punto quattro dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 360/98 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

VISTA la legge 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) articolo 1, commi 142 – 144, e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 142 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, il quale dispone che l'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191) sia modificato sostituendo il comma 3 con il seguente: *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 26.11.1999, con la quale è stata istituita, a partire dall'anno 2000, l'addizionale comunale sull'IRPEF e relativa aliquota nella misura dello 0,2%;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 28.12.2007, con la quale si fissava l'aliquota per l'anno 2008, incrementando la misura allo 0,8% rispetto allo 0,2% vigente negli anni precedenti e, contestualmente, si approvava il regolamento dell'addizionale IRPEF;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 27.11.2008, con la quale si confermava l'aliquota per l'anno 2009 nella misura allo 0,8%, nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27.11.2009, con la quale si confermava l'aliquota per l'anno 2010 nella misura allo 0,8%;

VISTA, altresì, la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 13.11.2010, con la quale si confermava l'aliquota per l'anno 2011 nella misura allo 0,8%;

CONSIDERATO che l'aliquota dello 0,8% è la misura massima e successivamente l'aliquota non è stata variata, in quanto la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006, s.o. n. 244)”, all'art. 1, comma 169, prevede che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 04.02.2019, con la quale si confermava l'aliquota per l'anno 2019 nella misura dello 0,8%;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 24.12.2019, con la quale si confermava l'aliquota per l'anno 2020 nella misura dello 0,8%;

RITENUTO comunque, in considerazione della situazione di bilancio, in ragione delle crescenti esigenze di spesa, dei cospicui tagli ai trasferimenti erariali di parte corrente, di mantenere invariata per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale dell'IRPEF nella misura dello 0,8%, al fine di contribuire con questa risorsa al raggiungimento del pareggio di bilancio e formalizzare tale conferma con la presente delibera;

RICHIAMATA la legge di Bilancio 2019, Legge n. 145 del 30.12.2018 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto-Legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019, e in particolare l'articolo 15 bis inerente l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

CONSIDERATO che, a norma del suddetto articolo 15 bis, *“a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione, ai sensi dell'articolo 239 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 attestando la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione.

Successivamente il Sindaco-Presidente, nessuno dei presenti chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione e procede con la votazione, la quale, espressa in forma palese per alzata di mano, nei modi e nelle forme di legge, ottiene il seguente risultato accertato dal Presidente:

Consiglieri presenti:	n. 11 (undici)
Consiglieri assenti:	n. ==
Favorevoli:	n. 11 (undici) (unanimità)
Contrari:	n. ==
Astenuti:	n. ==

VISTO l'esito della votazione sopra riportato,

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che qui è da intendersi integralmente trascritto e costituente parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento:

1. DI CONFERMARE per l'anno 2021 l'aliquota per l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali;

2. DI DARE ATTO che l'efficacia della presente deliberazione, relativa all'anno 2021, decorre, per espressa disposizione di legge, dal 01.01.2021;
3. DI DARE, altresì, ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 bis del Decreto-Legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

EFFETTUATA la votazione ed eseguito il computo dei voti che danno i seguenti risultati che sono stati proclamati dal Presidente:

Consiglieri presenti:	n. 11 (undici)
Consiglieri assenti:	n. ==
Favorevoli:	n. 11 (undici) (unanimità)
Contrari:	n. ==
Astenuti:	n. ==

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Nicotra Stefano

Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Consolaro

(atto sottoscritto digitalmente)